



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 21 febbraio 2025

AGENDA DEI LAVORI DEL 24, 25 E 26 FEBBRAIO

CAMERA DI CONSIGLIO 24 FEBBRAIO	UDIENZA PUBBLICA 25 FEBBRAIO	UDIENZA PUBBLICA 26 FEBBRAIO
1) Tributi/Rimborsi dell'accisa 2) Tributi/Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica/ Sopravvenuto contrasto con diritto UE	5) Ordinamento penitenziario/ Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione/ Limitazione della permanenza all'aperto	8) Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro preventivo/ Provvedimenti di esclusione, revoca, negazione di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività/ Appello innanzi al Tribunale di Roma
3) Reato di rapina/Mancata previsione di una diminuzione per lieve entità	6) Provincia autonoma di Bolzano/Espropriazione per pubblica utilità/Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio	9) Procreazione medicalmente assistita/PMA eterologa praticata da due donne/Preclusione dell'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale/Cancellazione del riconoscimento dall'atto di nascita
4) Spese processuali/ Procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore/Importi spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente	7) Emittenti televisive e radiofoniche/Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti locali/Regolamento su criteri di riparto e procedure di erogazione	10) Legge di bilancio 2024/Fondo di solidarietà comunale/ Trasposizione nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi/ Vincolo di destinazione delle risorse
		11) Regione Calabria/Servizio sanitario regionale/Registro tumori di popolazione/Interventi della Giunta regionale

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 24 febbraio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) il sistema del rimborso dell'accisa di cui all'articolo 14, quarto comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, numero 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative) nella parte in cui, anche quando il rimborso è chiesto dal fornitore per inosservanza del legislatore nazionale di una disposizione unionale, prevede che «[q]ualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme»;

2) l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica di cui all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, in quanto in contrasto con la normativa unionale;

3) l'articolo 628 del codice penale nella parte in cui non prevede per il reato di rapina una diminuzione ad effetto comune laddove per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

4) l'articolo 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente per l'opera professionale svolta nell'ambito dei processi di cui alla legge numero 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia).

Nell'Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

5) l'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui stabilisce che il detenuto in regime differenziato non possa permanere all'aperto più di due ore al giorno (mentre il detenuto in regime ordinario vi permane per almeno quattro ore);

6) l'articolo 61, comma 2, della legge numero 9 della Provincia autonoma di Bolzano (Territorio e paesaggio) che stabilisce la durata decennale, anziché quinquennale, dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio;

7) l'articolo 4-bis del decreto-legge numero 91 del 2018 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come convertito, nella parte in cui prevede che il regolamento stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica numero 146 del 2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle

emittenti televisive e radiofoniche locali), “deve intendersi qui integralmente riportato”; e l’articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge numero 145 del 2023 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), come convertito, laddove prevede che l’articolo 4-*bis* del decreto-legge numero 91 del 2018, come convertito, “nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata a vigore”.

Nell’Udienza pubblica del 26 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l’articolo 104-*bis*, comma 1-*bis*.2 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che siano impugnati innanzi al Tribunale di Roma, invece che al Tribunale capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, i provvedimenti con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro preventivo, nel caso in cui, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, il Governo abbia adottato le “misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”;

9) gli articoli 8 e 9 della legge numero 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell’articolo 250 del codice civile, nella misura in cui impediscono l’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale;

10) l’articolo 1 della legge numero 213 del 2023, commi 494 e 497, nella parte in cui distolgono risorse dal Fondo di solidarietà comunale per destinarle alla copertura finanziaria del “Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi”; i commi 533, 534 e 535 della medesima legge, laddove impongono un contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni “nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea [...] per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028” pari a 200 milioni di euro annui; e

in via gradata il comma 533, nella parte in cui non prevede che anche i comuni di cui all'art. 43, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, siano esonerati dal contributo alla finanza pubblica disposto dal primo periodo della medesima disposizione, al pari di quanto previsto per i comuni in dissesto, in procedura di riequilibrio finanziario, ovvero quelli che abbiano sottoscritto i patti con il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dell'art. 43, comma 2, del succitato decreto-legge;

11) l'articolo 5 della legge della Regione Calabria numero 9 del 2024 recante "Modifica e integrazione della legge regionale 2 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Calabria)", nella parte in cui, introducendo l'articolo 3-ter nella legge regionale numero 2 del 2016, prevede, alla lettera b) di quest'ultimo, interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché la relativa, e conseguenziale, attività di relazione alla commissione consiliare.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 21 febbraio 2025

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438